



COMUNE DI GRADOLI

Provincia di Viterbo

Numero Reg. Ordinanze Sindacali 9 del 24/06/2025

ORDINANZA DIVIETO DI BALNEAZIONE CANI E NORME DI COMPORTAMENTO

IL SINDACO

Premesso che nella stagione estiva sulle spiagge lacuali di questo Comune, si riscontra una grande affluenza di turisti;

Riscontrato che lungo le spiagge e anche nelle acque del lago, la presenza di cani lasciati liberi dai proprietari, provocano spesso, per il disagio e in certi casi per la pericolosità, continue lamentele da parte dei cittadini e turisti;

Considerato che molti proprietari di cani non rispettano le disposizioni del Ministero della Salute del 06 agosto 2013 e successive proroghe, che regolamentano l'uso del guinzaglio e museruola;

Visto che il comune di Gradoli ha predisposto un'area dedicata ai cani, permettendo ai proprietari, o alle persone che li accompagnano, di tenere gli animali liberi da guinzaglio e museruola, sotto la propria responsabilità, e comunque rispettando tutte le norme di comportamento;

Visto art. 19 del Regolamento Comunale per il Decoro Estetico Ambientale, L'Arredo Urbano, La Sicurezza, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.23 del 28/11/2013, il quale vieta di portare animali sulla spiaggia se non appositamente riservata a loro;

Visto il regolamento d'igiene e sanità di questo Comune;

Visto il T.U. delle leggi sanitarie del 27/07/1934 - n.1265 e successivi aggiornamenti;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

Con decorrenza immediata il DIVIETO di far bagnare qualsiasi tipo di cane nelle acque lacuali di questo territorio e di tenerli fuori dagli arenili frequentati dai bagnanti (esclusa l'area dedicata ai cani).

È fatto obbligo, inoltre, ai proprietari di cani di portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti.

Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali, o cose, è fatto obbligo al proprietario o detentore di un cane, di utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatta salva l'area per cani individuata dal Comune.

I trasgressori alle disposizioni contenute nella presente ordinanza saranno puniti con una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00, in osservanza ai principi dettati dalla Legge

689/81.

La presente Ordinanza, che entra in vigore il giorno stesso della sua emanazione, abroga e sostituisce ogni altra Ordinanza precedentemente emanata al riguardo.

L'Ufficio di Polizia Locale e gli altri Organi di Polizia sono incaricati di far rispettare le disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR competente entro sessanta (60) giorni dalla data di emissione della presente ordinanza o, in alternativa, con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni.

Il Sindaco
Benedettucci Carlo

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di Gradoli. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

BENEDETTUCCI CARLO in data 24/06/2025